Decreto Legislativo

30 Giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 4

(Definizioni)

Ai fini del presente codice si intende per:

a) "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, **la cancellazione e la distruzione di dati**, anche se non registrati in una banca di dati.

Per cui:
la distruzione del documento è un trattamento dati e non un trattamento di rifiuti.

g) "**responsabile",** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, **associazione od organismo preposto dal titolare al trattamento di dati personali**.

Art. 16

(Cessazione del trattamento)

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: **Distrutti**